



COMUNE DI CESIOMAGGIORE

Provincia di Belluno

Processo Verbale di Deliberazione di Consiglio Comunale

NR. 4 DEL 12-04-2022

ORIGINALE

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI-TARI. APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2022

L'anno duemilaventidue addì dodici del mese di Aprile, dalle ore 20:30, nella Sala comunale sita in Loc. Cesiomaggiore, Via Roma n.55/A, è riunito in prima convocazione il Consiglio Comunale di Cesiomaggiore.

Presenti alla trattazione dell'argomento sopra specificato i signori:

Componente	Presente	Assente
ZANELLA CARLO	X	
VIGNA CARLO		X
MARIN MICHELE	X	
FELTRIN ELEONORA	X	
STACH MARTINA	X	
ZANELLA WALTER	X	
DEL MONEGO LORENZO	X	
GRIS CARLO	X	
LOSS ANDREA	X	
DE BORTOLI WILMER	X	
DE BASTIANI GIANNI	X	
CECCATO FABRIZIO	X	
MORTAGNA EMIL	X	

Numero totale **PRESENTI: 12 – ASSENTI: 1**

PRESENTI ESTERNI:

Componente	Presente	Assente
BROCCON MORENO		X

Presiede CARLO ZANELLA, nella sua qualità di Sindaco.
Partecipa alla seduta MARTINA RAVAGNI, Segretario Comunale.

Gli assessori esterni, ove presenti, partecipano senza diritto di voto e non concorrono alla formazione del quorum per la validità della seduta.

Il Presidente, constatato che il Collegio è costituito in numero legale, dà inizio alla trattazione, in seduta pubblica dell'argomento sopraindicato.

Oggetto: TASSA SUI RIFIUTI-TARI. APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2022

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con:

-deliberazione di Consiglio Comunale n.43 del 28/12/2021, immediatamente eseguibile, è stato approvato il DUPS Aggiornato 2022-2024, così come presentato e approvato dalla Giunta con atto n.85 del 14/12/2021;
-deliberazione di Consiglio Comunale n. n.43 del 28/12/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2022-2024 ed i documenti allegati;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) istituisce l'imposta unica comunale precisando che: *«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;*

VISTA la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

RICHIAMATI in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016;

VISTO l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita: *« A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)... »;*

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: *«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;*

VISTO il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita: *«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia.....»*

CONSIDERATO che la LEGGE 25 febbraio 2022, n. 15 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi (MILLEPROROGHE)" ha prorogato al 31 maggio 2022 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2022-2024 per gli Enti Locali;

RICHIAMATA la deliberazione 363/2021/R/Rif con la quale l'Autorità competente (ARERA) ha predisposto il nuovo metodo tariffario rifiuti per il quadriennio 2022-2025 (MTR2), nella quale è stato previsto:

- la conferma dell'impostazione generale che ha contraddistinto il Metodo Tariffario Rifiuti per il primo periodo regolatorio (MTR) di cui alla deliberazione 443/2019/R/RIF, basata sulla verifica e la trasparenza dei costi, richiedendo che la determinazione delle entrate tariffarie avvenga sulla base di dati certi, validati e desumibili da fonti contabili obbligatorie e che la dinamica per la loro definizione sia soggetta ad un limite di crescita, differenziato in ragione degli obiettivi di miglioramento della qualità del servizio reso agli utenti e/o di ampliamento del perimetro gestionale individuati dagli Enti territorialmente competenti, in un rinnovato quadro di responsabilizzazione e di coerenza a livello locale;

- l'introduzione di ulteriori elementi di novità principalmente riconducibili alla necessità di: i) rafforzare gli incentivi allo sviluppo di attività di valorizzazione dei materiali recuperati e/o di energia, anche in considerazione del potenziale contributo dell'output recuperato al raggiungimento dei target europei; ii) configurare opportuni meccanismi correttivi al sistema di riconoscimento dei costi alla luce dell'applicazione delle novità normative introdotte dal decreto legislativo 116/20 (in materia di qualificazione dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche e di possibilità per tale tipologia di utenza di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico), considerata la necessità dell'equilibrio economico finanziario delle gestioni; iii) tener conto degli obiettivi di adeguamento agli obblighi e agli standard di qualità prospettati nel documento per la consultazione 72/2021/R/RIF, mantenendo l'impostazione regolatoria asimmetrica già delineata; iv) valorizzare sia la programmazione di carattere economico-finanziario (prevedendo la redazione dei piani sulla base di un orizzonte pluriennale, con i necessari aggiornamenti periodici), sia il ruolo di coordinamento che può essere assunto dagli Enti di governo dell'ambito, ove istituiti e operativi, rafforzando gli strumenti volti a favorire il confronto tra gli Enti territorialmente competenti e i gestori;

RICHIAMATO l'art. 4 della citata deliberazione n. 363/2021 di ARERA che recita testualmente: *4.5 In ciascuna annualità 2022, 2023, 2024 e 2025, a partire dalle entrate relative alle componenti di costo variabile e di quelle relative alle componenti di costo fisso individuate sulla base delle disposizioni di cui al MTR-2 e risultanti dal piano economico finanziario predisposto per le medesime annualità, sono definiti l'attribuzione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche e i corrispettivi da applicare all'utenza finale [...];*

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 28/12/2021 ad oggetto "Affidamento in house providing del servizio di igiene ambientale alla Società partecipata Valpe Ambiente s.r.l. e approvazione del contratto di servizio";

RICHIAMATO il piano economico-finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2022, di cui alla deliberazione approvata nella presente seduta di Consiglio e stilato secondo la metodologia MTR2 approvata da ARERA con la deliberazione 363/2021/R/Rif, che sarà inviato per la formale approvazione all'Autorità nei modi messi a disposizione dalla stessa e preso atto delle risultanze dello stesso;

RILEVATO che dal piano finanziario si evince un costo complessivo di gestione del servizio pari a € 390.235 (al netto del contributo MIUR e dell'addizionale provinciale) che il Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa calcolata per l'anno 2022:

	Tariffa Variabile	Tariffa Fissa	Totale
Tariffa complessiva riconosciuta	€ 291.434,00	€ 100.580,00	€ 392.014,00
Tariffa a ruolo	€ 291.434,00	€ 100.580,00	€ 392.014,00
Entrate art. 1.4 Det. 02/DRIF/2020 (contributo MIUR)		-€ 1.779,00	-€ 1.779,00
TARIFFA FINALE	€ 291.434,00	€ 98.801,00	€ 390.235,00

DATO ATTO:

-che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 e considerato che il decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, coordinato con la legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157, ha modificato il comma 7 del suddetto D.Lgs. 504/1992 prevedendo quanto segue:

".....salvo diversa deliberazione da parte della Provincia.... a decorrere dal 1° gennaio 2020, la misura del tributo di cui al presente articolo è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle leggi vigenti in materia..."

".... a decorrere dal 1° giugno 2020, la struttura di gestione di cui all'articolo 22, comma 3, del medesimo decreto provvede al riversamento del tributo spettante alla provincia o città metropolitana competente per territorio, al netto della commissione di cui al comma 5 del presente articolo;"

-che dal 2021 è stato istituito l'apposito codice tributo TEFA per i pagamenti direttamente alla Provincia;

PRECISATO che:

1. gli introiti derivanti dall'imposta oggetto della presente vengono incassati direttamente dal comune secondo quanto di competenza e che gli eventuali rimborsi ai contribuenti vengono pagati direttamente dal comune secondo quanto di competenza.

2. l'adozione di regolamenti in materia di entrate tributarie, l'istituzione di tributi, la determinazione delle tariffe, aliquote e detrazioni, viene disposta dall'Unione su proposta della Giunta comunale e/o del Consiglio comunale;

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 21/05/2020 con la quale è stato approvato il Regolamento Comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);

RICHIAMATO l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 in merito alle pubblicazioni obbligatorie delle deliberazioni delle tariffe TARI sul portale del federalismo fiscale;

CONSIDERATO che:

-con deliberazione consiliare n. 11 del 14/04/2011, veniva conferita, a tempo indeterminato, delega all'allora Comunità Montana Feltrina, ora Unione Montana Feltrina, per la gestione in forma associata del Servizio Tributi e Demografico Associato e che con successiva deliberazione consiliare n. 42 del 27/12/2018 e n. 39 del 28/12/2021 la stessa è stata aggiornata e riapprovata;

-il responsabile del suddetto servizio è stato nominato con delibera di Giunta Comunale n. 14 del 18/02/2020;

VISTI:

-il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 118/2011;

-il d.Lgs. n. 118/2011;

-lo Statuto Comunale;

-il vigente Regolamento comunale di contabilità;

-il vigente Regolamento dei controlli interni;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm., espresso dal Responsabile del servizio associato tributi dell' Unione Montana Feltrina - **Allegato A)** alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

VISTO il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del servizio finanziario del Comune, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.

UDITI i seguenti interventi:

Il Sindaco illustra la proposta in esame, specificando che il costo del servizio è per legge totalmente a carico degli utenti.

Si pone in votazione l'argomento:

consiglieri presenti: n.12

consiglieri votanti: n. 8

consiglieri favorevoli: n. 8

consiglieri astenuti: n. 4 (De Bortoli, De Bastiani, Ceccato, Mortagna)

consiglieri contrari: n.0

Con voti espressi in forma palese per alzata di mano, si approva.

D E L I B E R A

1) **LA PREMESSA** è parte integrale del dispositivo;

2) **DI FISSARE** per l'anno 2022, nelle misure di cui ai prospetti allegati, le tariffe per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), a norma dell'art. 1, commi 641 e ss. della legge 147/2013, come riportata **nell'allegato B** alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

3) **DI DARE ATTO** che, in forza dell'art. 14 comma 1 del regolamento Comunale per la TARI, viene

determinata la data del 30 aprile quale data di riferimento per il calcolo dei componenti del nucleo familiare della quota variabile della tariffa;

4) **DI STABILIRE**, ai fini e per gli effetti dell'art. 23, comma 2, del suddetto regolamento, le scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre per il pagamento rispettivamente della prima e della seconda rata della TARI, stabilendo altresì che il contribuente che voglia provvedere al pagamento in unica soluzione potrà farlo alla scadenza del 16 giugno 2022;

5) **DI DETERMINARE** altresì :

- per le occupazioni limitate e discontinue di durata inferiore a 180 gg, per le quali l'intestatario dell'utenza si impegna a non effettuare più di n.5 svuotamenti annui del bidoncino del secco da 50 lt. oppure n.8 svuotamenti con calotta, è prevista una riduzione della parte variabile della tariffa del 15% secondo l'art.15 punto d) del Regolamento TARI;
- alle associazioni senza scopo di lucro che hanno sede e operano nel territorio comunale e che a qualsiasi titolo occupano locali per lo svolgimento della propria attività, sono attribuiti annualmente n.10 svuotamenti del bidoncino del secco da 50 lt, n.7 da 70 lt. e n.25 svuotamenti con calotta;
- la quota a carico di tutte le nuove utenze per il ritiro di un bidoncino per la raccolta del secco è di € 25,00, mentre per la sostituzione del bidoncino in caso di rotture o smarrimento, la quota a carico dell'utente è rispettivamente di: - € 10,00 per il bidoncino da litri 50; - € 15,00 per il bidoncino da litri 70; - € 25,00 per il bidoncino da litri 110. Per la consegna o sostituzione del bidoncino da litri 1.000 la quota a carico dell'utente è pari ad € 300,00 mentre la cauzione per la chiavetta per conferimento pannolini viene fissata in € 30,00 così come la quota dovuta in caso di smarrimento e sostituzione della chiavetta elettronica per il conferimento in calotta del secco.

6) **DI DARE ATTO** che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura del 5,00% come ridefinito dal decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, coordinato con la legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157;

7) **DI PROVVEDERE** ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la deliberazione di approvazione della presente proposta mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della deliberazione di approvazione della presente proposta è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13;

8) **DI TRASMETTERE** copia della deliberazione di approvazione della presente proposta al responsabile del servizio associato tributi dell'Unione Montana Feltrina per tutti gli ulteriori adempimenti inerenti e conseguenti;

9) **DI DISPORRE** che copia della deliberazione di approvazione della presente proposta sia pubblicata all'albo pretorio del Comune per la durata stabilita dall'art. 134 della legge 18 agosto 2000 n. 267, nonché nell'apposita sezione "amministrazione trasparente" del sito web istituzionale dell'Ente.

SUCCESSIVAMENTE, data l'urgenza determinata dalla necessità di permettere l'assunzione degli atti conseguenti, il Sindaco pone in votazione l'immediata eseguibilità della deliberazione ai sensi dell'art. 134 comma 4 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267:

consiglieri presenti: n.12

consiglieri votanti: n. 8

consiglieri favorevoli: n. 8

consiglieri astenuti: n. 4 (De Bortoli, De Bastiani, Ceccato, Mortagna)

consiglieri contrari: n.0

Con voti espressi in forma palese per alzata di mano, si approva

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
CARLO ZANELLA

IL SEGRETARIO
MARTINA RAVAGNI

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.lgs n. 267/2000

IL SEGRETARIO
MARTINA RAVAGNI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.